

Il referendum è ammissibile: lo chiarisce la giurisprudenza precedente della Corte

di Stefano Ceccanti

Di per sé non sarebbe il caso di affrontare proprio in questo momento il tema dell'ammissibilità del referendum. Dal momento però che Stefano Passigli ha esposto ieri su questo giornale una tesi attribuita a "illustri costituzionalisti" e a "vari ex giudici costituzionali" che "in un recente incontro", si sarebbero dichiarati contrari all'ammissibilità, mi sembra opportuno rilevare, sulla base delle mie convinzioni personali, che sulla base della giurisprudenza costante della Corte costituzionale in materia elettorale, e in particolare della sentenza 32/1993, l'argomento secondo cui la Corte potrebbe dichiarare inammissibile il referendum elettorale a causa dell'assenza di una soglia minima in voti per assegnare il premio di maggioranza è manifestamente infondato e per di più con esiti che sarebbero gravi e paradossali per l'intero ordinamento.

Soprattutto in quell'occasione la Corte ha nettamente distinto l'ammissibilità del referendum elettorale, che deve produrre una normativa immediatamente applicabile per evitare la paralisi dell'organo da eleggere, dai problemi di costituzionalità della normativa di risulta, che segnalò con un monito al Parlamento. Si afferma testualmente in quella sentenza: "La Corte non si nasconde che la normativa di risulta può dar luogo ad inconvenienti...Ma questi aspetti non incidono sull'operatività del sistema elettorale, né paralizzano la funzionalità dell'organo, e pertanto non mettono in causa l'ammissibilità della richiesta di referendum. Nei limiti del divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare, il legislatore potrà correggere, modificare o integrare la disciplina residua."

Per di più in quel caso gli "inconvenienti" erano prodotti proprio dal referendum: in particolare vi erano problemi rispetto al principio costituzionale del "voto eguale" perché in alcune regioni si sarebbe votato solo col maggioritario, in altre con quote prevalenti di proporzionale e così via. Invece nel caso in questione oggi gli asseriti "inconvenienti" (e in particolare l'assenza di una soglia per il premio, se tale la si può definire) stanno nella legge, non sono creati per niente dal referendum. Con la gravissima conseguenza per cui se la Corte decidesse di smentire tutta la giurisprudenza precedente in materia elettorale dichiarando inammissibile il referendum non potrebbe poi lasciare in piedi la legge esistente che ha previsto lei quell'inconveniente. Ci ritroveremmo improvvisamente senza una legge elettorale per il Parlamento.

La Corte sarebbe insomma partita negli anni '90 dalla volontà di evitare che i referendum elettorali esponessero l'ordinamento democratico rappresentativo a rischio di paralisi per arrivare nel 2008 a produrre Lei stessa un pericoloso vuoto. Una linea di decisione che appare palesemente irragionevole.